CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 gennaio 2002, n. 3

Conferma T.A.R. Abruzzo - Pescara, 2 dicembre 1999, n. 871.

Costituisce segno di riconoscimento la sostituzione della preferenza cancellata.

Omissis.
Quanto alla scheda recante il nome Piero cancellato, si osserva che, nel caso di errore materiale nell'espressione della preferenza, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda, al fine di eliminare l'errore e di apporre un'indicazione chiara e valida di voto, di talché la cancellazione della preferenza già espressa, ancorché affiancata dalla scrittura corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149), in quanto idonea a rivelare l'identità dell'elettore. Va, pertanto, confermata anche la statuizione di invalidità della scheda appena esaminata.
Omissis.